



COMUNE DI CLAINO CON OSTENO
PROVINCIA DI COMO
VIA A.GIOBBI, N° 4

C.A.P. 22010 – COD. FISC. 84002230138 – Part. Iva 01220980138 – Tel. 0344/65111 – Fax 0344/73926 –
Email: info@comune.clainoconosteno.co.it; ragioneria@comune.clainoconosteno.co.it
Pec: comune.clainoconosteno@pec.regione.lombardia.it

DETERMINAZIONE NR. 207 REG. GEN. DATA: 25-11-2020 - prot. nr. 705/2020

OGGETTO: COSTITUZIONE DEFINITIVA DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 14-11-1997, per come successivamente modificato con le delibere di G.C. nr.38/99; G.C.nr.50/2001; G.C. nr.17 del 30-03-2009; G.C. nr.85 del 21-12-2010; G.C. nr.60 del 04-10-2011; G.C. nr.14 del 18-03-2014; G.C. nr.50 del 31-07-2014; G.C. nr.76 del 18-12-2014 e nr.69 del 22-12-2017;

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 05-02-2016;
Richiamato il decreto n. 8- prot. 2443 del 18-06-2014 di attribuzione alla sottoscritta dell'incarico relativo alla posizione organizzativa;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale nr.32 in data 27-05-2019 con il quale sono state attribuite alla sottoscritta le funzioni ex articolo 107 del D. Lgs. nr.267/2000 relativamente al servizio economico finanziario e alla gestione delle risorse umane.

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 165/2001 "le amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa";
- il citato Decreto Legislativo 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti.
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente.
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale
- in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto definitivamente il Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Funzioni Locali.
- la modalità di determinazione delle risorse del fondo del salario accessorio sono attualmente regolate dall'art. 67 del CCNL 21.5.2018.

VISTO il comma 236 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), in vigore dal 1/1/2016, in conformità al quale: *"Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016*

l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente"

VISTO l'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 che dispone: *"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato....omissis";*

CONSIDERATO quindi che le disposizioni dei D. Lgs. nr.74 e 75 del 2017 sono soprattutto le seguenti:

- il vincolo per cui le risorse destinate al salario accessorio già dal 1° Gennaio 2017 non devono superare il tetto del fondo 2016;
- il tetto non opera sulle singole voci ma sui trattamenti economici accessori complessivi;
- dal 1° Gennaio 2017 è venuto meno l'obbligo della riduzione del fondo in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio;

EVIDENZIATO che per quanto riguarda le risorse variabili, l'articolo 23 del D. lgs. 25 Maggio 2017, nr.75 stabilisce al comma 3 che *"fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli locali....possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile;*

PRESO ATTO che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento anche ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio anche per l'anno 2020.

Visto l'art. 33 comma 2 del D.L. n. 34/2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 che recita *"(...)Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018."*

RILEVATO che deve essere costituito il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2020 e che lo stesso deve avvenire secondo i criteri previsti dall'art. 67 del CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data 21.5.2018;

VISTO l'articolo 1, comma 256, Legge n.205/2017 che ha apportato modifiche all'articolo 113 del codice degli appalti (D. Lgs. nr.50/2016), che risulta pertanto nella seguente formulazione: *" Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.*

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di

valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.

5-Bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

FATTO CONSTARE pertanto che gli incentivi per le funzioni tecniche non sono da ritenersi soggetti al vincolo in materia di trattamento economico accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo n.75/2017 (Corte dei Conti- Sez. Aut. Nr.6/Sez. Aut/2018/QMIG;

DATO ATTO che il Comune di CLAINO CON OSTENO:

- HA approvato il bilancio preventivo dell'anno 2020/2022 in data 10-04-2020 con delibera di C.C. nr.10 nel quale è previsto il rispetto del vincolo del pareggio di bilancio;
- nell'anno 2019 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato del 2008 ai sensi dell'articolo 1, comma 562 della Legge nr.296/2006, e che gli stanziamenti sul bilancio 2020 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;

CONSIDERATO CHE, come evidenziato da ultimo dalla Corte dei conti dell'Emilia Romagna, con deliberazione n. 100/2017/PAR del 6 giugno 2017 e dalla Corte dei conti della Lombardia con deliberazione n. 116/2018/PAR del 10 aprile 2018, l'ammontare complessivo delle risorse annualmente destinate al trattamento accessorio del personale deve essere computato considerando anche le risorse destinate al pagamento dell'indennità di posizione e di risultato delle posizioni organizzative anche degli enti senza la dirigenza e della maggiorazione dell'indennità di posizione dei segretari comunali ex art. 41 del CCNL dei Segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001;

CONSIDERATO CHE ai sensi dell'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018 del Comparto Funzioni Locali "A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004.";

EVIDENZIATO CHE, con la Circolare n. 30/2017, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha ammesso la possibilità di computo delle progressioni economiche orizzontali nel fondo del salario accessorio sia al costo storico con il finanziamento dei successivi aumenti contrattuali tramite le risorse del bilancio dell'Ente sia al costo attuale con l'incremento delle risorse del salario accessorio al fine di finanziare dal bilancio gli aumenti contrattuali;

DATO ATTO CHE il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali per l'anno 2017 era interamente a carico del fondo per il salario accessorio e quindi risultava imputato al valore di tale anno;

TENUTO CONTO CHE ai sensi dell'art. 67 comma 1 e 2 lett. b) le risorse destinate al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali attribuite al personale in servizio e le "differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali" e che "tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data";

PRESO ATTO CHE la differenza tra il costo imputato alle progressioni economiche orizzontali nell'anno 2018 ed il costo attuale degli sviluppi economici delle progressioni decorrente dal 1° Aprile 2018 è pari ad Euro 324,09 e che tale importo viene integrato a regime dall'anno 2019 al fondo di cui all'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018;

Ricordato che articolo 32 comma 7 del CCNL 22.1.2004 prevede un incremento delle risorse stabili del fondo del salario accessorio pari a "0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ed è destinata al finanziamento della disciplina dell'art.10" (alte professionalità);

Evidenziato altresì che l'ARAN con Parere RAL297 afferma che "nel caso l'ente non intenda istituire posizioni di responsabilità di alta professionalità, e di conseguenza, non affida i relativi incarichi, le ripetute risorse dello 0,20% non possono comunque, per ora, essere destinate ad altre finalità. Sugeriamo di calcolare e accantonare le risorse in questione, dall'anno 2003 compreso, convinti che il prossimo rinnovo contrattuale per il biennio 2004/05, fornirà utili chiarimenti sullo specifico problema." e che il CCNL 31.7.2009 all'art. 7 comma 1 lett. e) aveva demandato al contratto successivo le "modalità di utilizzo, negli enti privi di dirigenza, delle risorse accantonate in applicazione dell'art.32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, ove le stesse non siano già state impiegate per il finanziamento dell'istituzione delle alte professionalità";

Preso atto che nell'importo unico consolidato di cui all'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018 Funzioni Locali confluisce "l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità";

Dato atto che la Circolare n. 25/2012 della Ragioneria Generale dello Stato identificava le risorse per le alte professionalità come risorse ancora da destinare indicando di "sottoporre a certificazione il contratto integrativo lasciando chiaramente identificate, nella presente sezione, le quote ancora da regolare e rinviate ad una negoziazione successiva";

Ritenuto che le risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL 22.1.2004 seppur erroneamente non riportate nella costituzione del fondo del salario accessorio dell'anno 2017 dovessero far parte dell'importo unico

consolidato di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL 22.1.2004 e come tali essere accantonate e rinviate alla successiva negoziazione;

Evidenziato altresì che tale importo unico consolidato resta confermato anche per gli anni successivi;

Dato atto che nell'anno 2019 non vi sono state cessazioni di personale, mentre nell'anno 2018 sono cessati n. 1 dipendente in possesso di retribuzione individuale di anzianità o di assegni ad personam e che tali quote non più corrisposte sono confluite dall'anno 2019 nel fondo di cui all'art. 67, comma 1, CCNL 21.5.2018;

Tenuto conto che nell'anno 2019 l'Ente non è stato soggetto a trasferimento di personale per effetto di delega di funzioni;

Tenuto conto che nell'anno 2019 l'Ente non ha incrementato la propria dotazione organica.

Considerato che alla data del 31.12.2015 erano presenti in servizio n. 5 unità di personale comprensive dei dipendenti a tempo indeterminato e determinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, e che per effetto dell'art.67, comma 2, lett. a), del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018 le risorse stabili del fondo devono essere incrementate di Euro 83,20 per ogni unità del suddetto personale, il fondo di cui all'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018 viene incrementato di una quota pari ad Euro 416,00;

Evidenziato che non è stato contrattato, ai sensi dell'art. 7 comma 4 lett. u) del CCNL 21.5.2018, l'incremento delle risorse di cui all'art. 15 comma 5 con conseguente riduzione del fondo di cui all'art. 67 a valere sulle parti stabili dello stesso

Dato atto che:

- sono state inserite le somme derivanti dall'applicazione dell'art. 67 comma 3 lett. c) del CCNL 21.5.2018 pari ad Euro 8.000,00, comprensive di quelle relative agli incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113, d.lgs. 50/2016) sulla base dei criteri contrattati e del relativo regolamento approvato in data 23-11-2018, con delibera G. C. n.66.

Considerato che sono somme non utilizzate o non attribuite a seguito dell'erogazione del fondo del salario accessorio 2019 volte ad integrare le risorse di cui all'art. 67 comma 3 del CCNL 21.5.2018 PER L'IMPORTO DI EURO 238,00

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 le risorse del salario accessorio anche se stanziare tramite questo atto di determinazione e ad ogni titolo impegnate non possono superare l'equivalente importo dell'anno 2016;

PRESO ATTO che l'importo del fondo del salario accessorio di parte stabile dell'anno 2016 è pari a euro 12.573,18.

EVIDENZIATO che le risorse previste dalla presente determinazione rispettano quanto previsto dall'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 10-04-2020 con il quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2020/2022;

Considerato che nell'anno 2020 sono stanziare, oltre a quanto previsto dalla presente determinazione, somme incluse nel limite del salario accessorio (retribuzione di posizione pari a € 12.982,45 e di risultato delle Posizioni Organizzative pari ad Euro 2.740,20).

Considerato che le somme stanziare negli appositi capitoli del suddetto bilancio di previsione sono inoltre entro i limiti delle spese del personale previsti dall'art. 1, comma 562, della L. 296/2006;

FATTO CONSTARE che non sussiste l'obbligo di astensione ai sensi del vigente codice di comportamento dei dipendenti, approvato con delibera nr.74 del 17-12-2013, trattandosi di materia espressamente regolata dalla legge.

RISCONTRATA ED ATTESTATA, attraverso la sua sottoscrizione, la regolarità tecnica del presente atto nonché la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147 bis del D. Lgs. 267/2000.

VISTO il codice di comportamento dei dipendenti, approvato con delibera di G.C. nr.74 in data 17-12-2013.

VISTO il regolamento di contabilità armonizzato approvato con delibera C.C. n°5 del 05-02-2016.

VISTO il regolamento comunale sulla disciplina dei controlli interni, approvato con delibera di C.C. nr.02 del 15-01-2013.

VISTO il Decreto legislativo 23-06-2011, nr.118 come modificato dal Decreto Legislativo 10 Agosto 2014, nr.126;

Visti:

- gli artt.107,183 e 191 del TUEL N.267/2000;
- l'art.37 dello Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento ed il funzionamento degli uffici e dei servizi;
- L'art.3 della Legge 7-8-1990, nr.241e successive modifiche ed integrazioni.

DETERMINA

- 1) Di dare atto che le premesse del presente atto sono parte integrante e sostanziale del medesimo;
- 2) Di costituire il fondo delle risorse decentrate ai sensi dell'art. 67 del contratto collettivo nazionale del comparto Funzioni Locali come da allegato alla presente Determinazione che è parte integrante del presente atto;
- 3) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs 75/2017 (l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale come costituito dal presente atto non supera il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
- 4) Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2020 trova copertura negli appositi capitoli del Bilancio 2020/2022 afferenti la spesa del personale e che quindi tali risorse sono stanziare e parzialmente impegnate nel suddetto bilancio oltre alle somme stanziare al capitolo 10120111- art. 1-denominato "Performance organizzativa ed individuale. Formazione del personale dipendente. Contrattazione Integrativa Decentrata"; al capitolo 10120105- art.1- denominato: "Retribuzione di risultato personale dipendente titolare di posizione organizzativa": al capitolo 10160103- art.1- denominato: "Spese per indennità ed altre remunerazioni accessorie";
- 5) Di far constare che per quanto concerne la remunerazione del lavoro straordinario risulta rispettato la disciplina dettata dall'art.14 del CCNL dell'1.4.1999 ovvero: *"gli oneri per il pagamento di compensi per lavoro straordinario devono avere copertura solo ed esclusivamente nelle specifiche risorse derivanti dall'applicazione delle previsioni di tale clausola contrattuale; le risorse destinate al lavoro straordinario, a far data dal 1999, sono state quantificate in misura fissa, nel senso che le*

stesse, presso ciascun ente, non possono essere superiori a quelle destinate a tale finalità nel 1998; a far data dal 31.12.1999, le risorse dovevano essere ridotte nella misura del 3% (art. 14, comma 4, del CCNL dell'1.4.1999); tale riduzione è stata prevista come "una tantum", nel senso che doveva essere effettuata una volta sola e con riferimento all'anno 1999; pertanto, a far data dal 31.12.1999, per ciascun anno, le risorse destinate al lavoro straordinario possono essere solo quelle derivanti dall'applicazione del sistema di calcolo; le suddette risorse possono essere incrementate solo con quelle che specifiche disposizioni di legge destinano al lavoro straordinario in presenza di consultazioni elettorali o per fronteggiare eventi eccezionali, secondo le indicazioni dell'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999.

- 6) Di trasmettere copia della presente, unitamente al prospetto allegato, al Revisore del Conti, alle OO.SS e alla RSU aziendale.
- 7) Di fare constare inoltre che la presente verrà pubblicata nell'albo pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi ai sensi del combinato disposto di cui all'art.32 Legge nr.69/2009 ed art.124 del Tuel nr.267/2000 nonché ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa ai sensi della Legge 7-8-1990, nr.241;
- 8) Di dare atto che non sussiste l'obbligo di astensione e di non essere in posizione di conflitto di interessi per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art.6 bis della Legge nr.241 del 7-8-1990 come modificato dall'art.1, comma 41, Legge 1980/2012 ed ai sensi del vigente codice di comportamento dei dipendenti, approvato con delibera nr.74 del 17-12-2013.
- 9) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.8 della Legge n. 241/1990, è chi sottoscrive il presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dr.ssa Maria Rosaria Genovese)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

A norma dell'art.147 Bis del D. Lgs. 267/2000, introdotto dal D.L. nr.174/2012 appone il parere di regolarità tecnica/amministrativa

Lì 25-11-2020

Il Responsabile del Servizio: (Dr.ssa Maria Rosaria Genovese)



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio On Line e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti di legge vigenti in materia.

NR. REG. PUBBLICAZIONI 425/20

Claino con Osteno, Li

3 4 DIC. 2020

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE (Bonardi Sandro)



COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020

	DESCRIZIONE	2016	2017	2018	2020
Risorse stabili					
DAL 2018 IMPORTO UNICO CONSOLIDATO ANNO 2017 (ART. 67 C.1 CCNL 16-18)	UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05) (ART. 67 C.1, 1° PERIODO, CCNL 2016-18)	6.767	6.767		
	INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1,2)	869	869		
	INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 C. 7) (CONFLUISCE STABILMENTE LO 0,20% M.S. 2001, NON UTILIZZATO NEL 2017 PER A.P., ART. 67, C.1, 3° PER. CCNL 2016-18)	207	207	9.907	9.907
	INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)	896	896		
	INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)	1.169	1.169		
	RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001 (ART. 67 C. 2 Lett. d) CCNL 2016-18)				
	RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09)	529	529	529	529
	RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (ART. 67 C.2 Lett. b), CCNL 2016-18) dichiarazione congiunta n. 5: fuori limite gli incrementi derivanti da CCNL 16-18			279	324
	INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 14 C.1 CCNL 1998-2001) (ART. 67 C.2 Lett. g) CCNL 2016-18) neutri gli incrementi successivi al 2016, perché finanziati da una corrispondente riduzione delle risorse per straordinario				
	INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI - (ART. 15, C.1, lett. L), CCNL 1998-2001) (ART. 67 C.2 Lett. e) CCNL 2016-18) (*)				
INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE FISSA) (ART. 67 C.5 Lett. a) CCNL 2016-18)					
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01) (ART. 67 C.2 Lett. c) CCNL 2016-18: IMP. INTERO ANNO SUCCESSIVO A CESSAZIONE)	2.343	2.343	2.343	2.754	
EURO 83,20 PER UNITA' DI PERSONALE IN SERVIZIO AL 31.12.2015, A DECORRERE DAL 31.12.2018 E A VALERE DAL 2019 (ART 67 C.2 Lett.a) CCNL 2016-18) dichiarazione congiunta n. 5: fuori limite				416	
TOTALE RISORSE STABILI	12.780	12.780,00	13.059,00	13.931,00	
Risorse variabili soggette al limite					
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) (2) (ART. 67 C.3 Lett.a) CCNL 2016-18)					
RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, lett. P), D.LGS 446/1997) (ART. 67 C.3 Lett.c) CCNL 2016-18)					
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL 1998-01) (3) (ART. 67 C.3 Lett.c) CCNL 2016-18)					
IMPORTO UNA TANTUM FRAZIONE RIA PARI ALLE MENSILITA' RESIDUE DOPO CESSAZIONE, ANNO SUCCESS. CESSAZIONE (ART. 67 C.3 Lett.d) CCNL 2016-18)					
NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI SENZA AUMENTO DOT. ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILE) (ART. 67 C.5 Lett. b) CCNL 2016-18)					
INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001) (ART. 67 C.3 Lett.h) e C.4 CCNL 2016-18) SOLO VERIFICA SUSSISTENZA RELATIVA CAPACITA' DI SPESA					
MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000) (ART. 67 C.3 Lett.f) CCNL 2016-18)					
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14.9.2000) (4) (ART. 67 C.3 Lett.c) CCNL 2016-18)					
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016) (8) (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 CCNL 2016-18- CDC sez.aut. Del. N. 6/2018) dal 19.04.2016 al 31.12.2017	2.000	2.000	-	-	
Totale Risorse variabili soggette al limite	2.000	2.000	-	-	

DELEGATO ALLA DELIBERA *Determina*
N. *207* DEL *25/11/2020*



Risorse variabili NON soggette al limite

ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001) (ART. 68 C.1, ULTIMO PERIODO, CCNL 2016-18)			45	200
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001) (ART. 67 C.3 Lett.e) CCNL 2016-18) ANNO SUCCESSIVO				37
INTEGRAZIONE PARTE VARIABILE PER TRASFERIMENTO PERSONALE MESI RESIDUI DELL'ANNO DEL TRASFERIMENTO (ART. 67 C.3 Lett.k) CCNL 2016-18) (*)				
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 15, C.1 LETT. K), CCNL 1998-2001; ART. 92, CC. 5-6, D.LGS. 163/2006) ATTIVITA' SVOLTE PRIMA ENTRATA IN VIGORE D.LGS. 50/16				
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016) (8) (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 CCNL 2016-18- CDC sez.aut. Del. N. 6/2018) dal 01.01.2018			1.890	8.000
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000) (5) (ART. 67 C.3 Lett.c) CCNL 2016-18)				
SPONSORIZZ., ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) (6) (ART. 67 C.3 Lett.a) CCNL 2016-18)	-	-	-	-
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, COMMA 1, lett. K); ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011) (7) (ART. 67 C.3 Lett.b) CCNL 2016-18)				
EVENTUALI MAGGIORI RISORSE OLTRE LIMITE ART. 23 C.2 D.LGS. 75/2017 SE APPOSITO DPCM (ART. 67 C.3 Lett.j) e C.9 CCNL 2016-18)				
<i>Totale Risorse variabili NON soggette al limite</i>	-	-	1.935	8.237
TOTALE RISORSE VARIABILI	2.000	2.000	1.935	8.237
TOTALE RISORSE DECENTRATE	14.780	14.780	14.994	22.168
RIDUZIONE FONDO PER PERSONALE ATA	-	-	-	-
RIDUZIONE FONDO PER PROCESSI ESTERNALIZZAZIONE (**)	-	-	-	-
RIDUZIONE FONDO PER POSIZIONI ORGANIZZATIVE ENTI SENZA DIRIGENZA - (ARAN RAL294)	-	-	-	-
RIDUZIONE FONDO, DAL 2018, IMPORTO PER POSIZIONI ORGANIZZATIVE DELL'ANNO 2017 - ENTI CON DIRIGENZA - (ART. 67, C. 1, 2° PERIODO, CCNL 2016-18)			-	-
CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONE ANNI 2011-2014 DAL 2015 IN POI				
DECURTAZIONI DEL FONDO ART. 1 COMMA 236 LEGGE 208/2015				
DECURTAZIONI DEL FONDO ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017				

ALLI FINI DELLA DELIBERA *Detenzione*
 N. *207* DEL *25/11/2020*



TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO E DELLE RIDUZIONI/DECURTAZIONI	12.780	12.780	13.059	14.168
"FONDO" POSIZIONI ORGANIZZATIVE FINANZIATO DA BILANCIO IN ENTI SENZA LA DIRIGENZA	14.617	14.617	14.617	14.617
"FONDO" POSIZIONI ORGANIZZATIVE ENTI CON LA DIRIGENZA - DAL 2018			-	-
TOTALE CON PO DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO E DELLE RIDUZIONI/DECURTAZIONI	27.397	27.397	27.676	28.785
DIFFERENZA RISPETTO AL 2016 (ART. 23 C.2 D.LGS. 75/2017) (ART. 67 C.7 CCNL 2016-18) (**)		0	279	1.388
RECUP. FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 4 D.L. 16/2014 - CIRC. 10946 DEL 12.08.2014 - ART. 40 C. 3-QUINQUIES D.LGS. 165/2001 - ART. 67 C.11 CCNL 2016-18)				
TOTALE RISORSE DISPONIBILI	29.397	29.397	29.611	36.785
di cui:				
RISORSE DECENTRATE	14.780	14.780	14.994	22.168

(*) Il meccanismo vale anche per le Unioni (art. 70-sexies CCNL 2016-18), fermo restando il principio che il trasferimento di personale non deve implicare, a livello aggregato, maggiori oneri. Per questa ragione, nel caso di trasferimento successivo all'entrata in vigore dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, l'incremento non è soggetto al limite della disposizione stessa.

(**) Il meccanismo vale anche per le Unioni (art. 70-sexies CCNL 2016-18), fermo restando il principio che il trasferimento di personale non deve implicare, a livello aggregato, maggiori oneri. Per questa ragione, nel caso di trasferimento successivo all'entrata in vigore dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, la riduzione abbassa, in misura corrispondente, anche il limite dettato dalla disposizione stessa.

NOTE DA 1 A 6: FONTE ARAN-RGS

(1) Tutti gli importi vanno indicati in euro e al netto degli oneri sociali (contributi ed IRAP) a carico del datore di lavoro.

(2) Sponsorizzazioni, accordi di collaborazione ecc. riferiti ad attività ordinariamente rese, per convenzioni o accordi pre-D.L. n. 78/2010.

(3) Escluse le poste individuate tra le risorse variabili non soggette al limite.

(4) Compensi derivanti da cause con spese compensate (posizione non condivisa dalla Corte dei conti, da ultimo sez. Piemonte, parere n. 20/2018)

(5) Compensi derivanti da cause con vittoria di spese a carico della controparte, acquisite in entrata al bilancio dell'ente

(6) Sponsorizzazioni, accordi di collaborazione ecc. riferiti ad attività non ordinariamente rese, per convenzioni o accordi post-D.L. n. 78/2010

(7) Nel rispetto delle condizioni dettate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, delibera n. 34/2016)

(8) In attesa della pronuncia della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti

DECRETI ALLA DIRIGENZA
 204 DEL 25/07/2020
 Determina

